

Commissione I Assetto e Partecipazioni  
Politecnico di Milano  
Seduta del 14 Dicembre 2021

**Analisi delle partecipazioni societarie 2021 – dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all’art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.  
A cura della Commissione I - Assetto e Partecipazioni del Politecnico di Milano**

**Relazione finale approvata nella seduta del 14 Dicembre 2021.**

Il Prof. Alessandro Perego; Coordinatore della Commissione I Assetto e Partecipazioni (*infra* Commissione I), ricorda che, in attuazione di quanto previsto all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (*infra* TUSP), le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Pertanto, scopo del presente documento è approvare il Piano di revisione periodica, le cui valutazioni fanno riferimento ai dati del 2020, fermo restando che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20, la revisione periodica delle partecipazioni comporta l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP.

Fatte queste premesse, il Coordinatore ripercorre i passaggi effettuati da questa Commissione per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte e lo stato dei fatti presi in esame.

In continuità con i piani pregressi, l’analisi è stata condotta considerando:

- le partecipazioni societarie detenute direttamente dall’Ateneo;
- le partecipazioni societarie detenute indirettamente dall’Ateneo, secondo la definizione contenuta all’art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 175/2016 che di seguito si riporta: “la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

In tutto sono 14 le società partecipate detenute dall’Ateneo al 31.12.2020, di cui 10 società a partecipazione diretta e 4 società a partecipazione indiretta:

1. ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019;
2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.;
3. ITALCERTIFER S.p.A.;
4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.;
5. Made s.c.a.r.l. (data di costituzione 01/03/2019);
6. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni;
7. MiRide SRL (data di costituzione 21/01/2020) – spin-off;

.../...

8. POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design;
9. Polihub Scarl (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
10. POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l. (data di costituzione 28/07/2019);
11. SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
12. S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;
13. Soprip S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a.);
14. SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano).

Solo 12, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto la società Soprip S.r.l., partecipazione indiretta tramite ART-ER scpa, è, oggi, in liquidazione mentre la società MIRIDE SRL, Società Spin off partecipata dal Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 26 - comma 12 ter del TUSP, sarà oggetto di analisi decorsi 5 anni dalla sua costituzione avvenuta il 21.01.2020 [*"Per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (spin off o di start up universitari), le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."*].

Queste 12 società non sono mai state oggetto, nei precedenti piani di revisione, di azioni di razionalizzazione.

Il Coordinatore ricorda, altresì, che, per l'analisi delle società così individuate, la Commissione I, con il supporto del Servizio Partecipazioni e Internal Auditing per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Politecnico di Milano, ha esaminato la documentazione seguente:

- a) Statuti e patti parasociali;
- b) Analisi delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, approvate dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano nella seduta del 22.12.2020;
- c) le relazioni prodotte nel corrente anno 2021 dai rappresentanti/referenti di Ateneo negli organi gestionali delle società partecipate direttamente;
- d) le visure camerali al fine di esaminare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti e quindi verificare se ci sono società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- e) i dati finanziari, comunicati dall'Area Amministrazione e Finanza (Funzioni di Staff) di questo Ateneo, al fine di constatare se ci sono partecipazioni societarie che, nel triennio precedente (2018-2020), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; o partecipazioni societarie, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2016-2020); nonché costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano nel 2020 al fine di verificare la necessità di contenimento degli eventuali costi di funzionamento;
- f) le risposte degli enti in controllo al fine di verificare eventuali partecipazioni di livello subordinato e l'eventuale conformità di tali partecipazioni ai requisiti di cui al suddetto comma 2 dell'art. 20 del TUSP;
- g) il report presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del settembre c.a. e relativo all'analisi dei bilanci degli enti partecipati dal Politecnico di Milano.

Tutta la suddetta documentazione è agli atti della Commissione Assetto e Partecipazioni (Commissione I).

.../...

Obiettivo della Commissione I, nel corso delle diverse sedute, è stato quello di appurare, fermo restando gli aspetti finanziari:

- 1) se tali partecipazioni societarie rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- 2) se tali società svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 3) se c'è la necessità di aggregare alcune di tali società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A tal uopo, la Commissione I si è focalizzata sull'analisi delle attività svolte dalle suddette società in termini di indispensabilità, ammissibilità e possibilità di accorpamento/aggregazione, al fine di determinare l'esistenza ovvero la permanenza ad una delle tipologie ammesse dalla normativa, e di confermare il requisito della stretta necessità per il perseguimento delle finalità dell'ente con quelle dell'Ateneo.

In continuità con i precedenti piani, la valutazione sulle attività si è basata sulla coerenza con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (*"fine primario...l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze ..., la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti, ... [il Politecnico] adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, ....incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza..."* - V. art.2.2 e art. 4.5 dello Statuto del Politecnico di Milano), e/o con la produzione di un "servizio di interesse di generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente", anche alla luce degli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2020-2022", documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo.

Pertanto, partendo dalle seguenti definizioni:

- di organismo di ricerca, definito come "un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze" e di infrastruttura di ricerca definita come "gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori" (definizione desunte dal "Regolamento (UE) N. 651/2014");
- di servizio di interesse generale inteso come la produzione e fornitura di beni e /o servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità,

l'impostazione metodologica usata si è basata sull'assunto che attraverso la partecipazione dell'Ateneo in società di capitale sembrerebbe realizzarsi l'"attività di produzione di un servizio di interesse generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente":

1) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella promozione e nell'organizzazione della ricerca, oltre che all'acquisizione e al trasferimento delle conoscenze, avviene grazie all'utilizzo degli impianti produttivi e/o complessi di strumenti scientifici di cui è dotata la società partecipata, che non sarebbero realizzabili, disgiuntamente, né dall'Ateneo da un lato (priva degli elementi oggetto della ricerca, delle condizioni di contesto in cui opera la Società e delle risorse economiche di cui dispongono i soggetti privati), né dai partner industriali dall'altro (privi dell'alta competenza scientifica e della necessaria propensione e capacità di sperimentazione, propria dell'Accademia).

.../...

2) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella formazione degli studenti e nell' adeguare l' offerta didattica e i profili formativi all' evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, l' Ateneo si avvalga anche della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

La Commissione I ha, poi, richiamato le azioni di razionalizzazione già assunte dall' Ateneo nei precedenti piani di revisione e ha, quindi, preso atto che si sono concluse le seguenti procedure di dismissione: E-CO S.r.l.-Spin-off (la cessione è stata formalizzata con atto notarile di cessione il 16/03/2021) e Mi.To. Tech S.r.l.-Spin-off (la cessione è stata formalizzata con atto notarile di cessione il 13/07/2021).

Risulta invece ancora non conclusa la dismissione della società COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata; infatti, pur essendo stato esercitato il diritto di recesso e chiesto conseguentemente la liquidazione della quota di partecipazione, si è acceso un contenzioso e, a seguito del mancato riscontro alla richiesta di negoziazione assistita, il Politecnico (ufficio Avvocatura di Ateneo) ha presentato atto di citazione e si è quindi ancora in attesa dell' udienza.

Per quanto riguarda l' individuazione delle partecipazioni indirette, il Presidente ricorda che la Commissione, ha svolto le proprie verifiche presso gli Enti in controllo del Politecnico: Fondazione Politecnico di Milano, Consorzio Poliedra, ART-ER scpa società *in house*, Consorzio Interuniversitario CISIA ente *in house*, il Consorzio Interuniversitario CINECA ente *in house*, la Polisportiva Politecnico Di Milano S.S.D. a r.l. società *in house*.

La Commissione I ha preso atto dei riscontri pervenuti dai Consorzi CINECA, CISIA e Poliedra, e dalla società Polisportiva Politecnico di Milano, da cui si evince che questi enti non possiedono partecipazioni in società terze, mentre la società ART-ER ha comunicato che l' unica partecipazione indiretta è la società Soprip S.r.l. che è in liquidazione. La Commissione I ha esaminato, quindi, la documentazione pervenuta dalla Fondazione Politecnico di Milano, che invece detiene il 50% in Polihub scarl (a tal uopo, la Fondazione Politecnico di Milano dichiara di non esercitare sulla collegata né attività di direzione né attività di coordinamento), il 40% in SIDERA S.r.l. e il 4,43% in Sviluppo Como-ComoNExT S.p.A. (tutti i riscontri pervenuti e relativi alle società a partecipazione indiretta sono agli atti della Commissione I).

La Commissione I, terminata la disamina di tutta la suddetta documentazione acquisita agli atti, prima di definire le valutazioni finali per ogni singola partecipazione, ha ritenuto necessario programmare momenti di approfondimento, tramite apposite interviste con i referenti di Ateneo per le società LEAP s.c.a r.l., Polisportiva SSD e la convocazione di una seduta straordinaria della stessa Commissione I (seduta del 30.11.2021), con i referenti di Ateneo della Società SIDERA, al fine di raccogliere alcune delucidazioni in merito ad alcune criticità emerse durante l' analisi della documentazione.

Terminata l' istruttoria, la Commissione I, ha espresso, per ciascuna partecipazione diretta o indiretta dell' Ateneo, le proprie valutazioni compilando, per ogni singola partecipazione, un' apposita scheda, come descritte di seguito.

.../...

**Schede di Valutazione delle singole società partecipate,  
direttamente e indirettamente dal Politecnico di Milano al 31.12.2020,  
ai fini degli artt.4 e 20 del TUSP**

### **ART-ER – Società Consortile per Azioni (società costituita per fusione il 01.05.2019)**

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Regione Emilia Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Comune di Modena, Comune di Finale Emilia, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia, ANBI Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - ACER di Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, Agenzia interregionale per il fiume PO, Azienda Casa Emilia-Romagna ACER Ferrara, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Polesine Zibello, C.E.R. Consorzio di Bonifica di 2 grado, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi, AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione ad ART-ER il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. d).
- Vista la relazione dei Proff. Paolo Chiesa e Paolo Albertelli del 30.09.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - ART-ER, nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, ha un ruolo di coordinamento complessivo e di supporto alla valorizzazione dei risultati della ricerca. In questo ambito, il Politecnico (attraverso il polo di Piacenza) ha accesso diretto al budget stanziato per il sostegno alla ricerca (assegni e dottorati). Nel 2020 erano attivi 2 assegni di ricerca e 4 borse di dottorato istituiti su finanziamento della regione Emilia-Romagna attraverso fondi POR FESR 2014-2020.

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- Il Politecnico non può viceversa accedere ai bandi regionali per il finanziamento di progetti di ricerca ai quali sono però ammessi i laboratori accreditati LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza) e MUSP (Macchine Utensili e Sistemi di Produzione) operanti nella provincia di Piacenza, di cui il Politecnico di Milano è socio di maggioranza e nei quali svolgono attività di ricerca e di coordinamento numerosi docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi dell'ateneo.
- ART-ER coordina tutti i Clust-ER dell'Emilia-Romagna, ovvero associazioni fra soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, imprese, enti di formazione) che condividono idee, competenze, strumenti, risorse su tematiche specifiche per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti della regione. I Clust-ER regionali hanno un ruolo di riferimento nella definizione della nuova Strategia di Specializzazione Intelligente (S3 – Smart Specialisation Strategy) per il periodo 2021-2027 dell'Emilia-Romagna, cioè quel documento di programmazione strategica che definisce le priorità per l'innovazione tecnologica della regione e che rappresenta un prerequisito per l'assegnazione dei fondi europei distribuiti al livello regionale.
- ART-ER promuove il dibattito sulle strategie di politica industriale e dell'innovazione regionale di medio e lungo periodo attraverso seminari e audizioni strategiche.
- ART-ER promuove incontri fra il mondo della ricerca e le aziende del territorio.
- la società è stata incaricata dalla regione Emilia-Romagna di coordinare la distribuzione dei fondi per l'innovazione legati al PNRR.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in ART-ER sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione", e più specificatamente per perseguire e sostenere lo sviluppo di reti per la diffusione delle conoscenze e organizzazione di eventi per la promozione dell'innovazione con particolare riferimento all'area regionale dell'Emilia Romagna.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett d) poiché la Società risulta essere lo strumento organizzativo dei soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare servizi/attività di loro pertinenza tra cui promozione e sviluppo della ricerca,

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- Non risultano negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: (società costituita per fusione il 01.05.2019) risultato di esercizio sia nel 2019 che nel 2020 è positivo.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella “tavola sinottica riepilogativa”.



### CEFRIEL – Società consortile a responsabilità limitata

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A., Telecom Italia SPA O TIM S.P.A., ENI S.P.A. , EXPRIVIA S.P.A., HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L. , PIRELLI & C S.P.A. , NOKIA SOLUTIONS ANO NETWORKS ITALIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA NSN ITALIA S.P.A. , MICROSOFT S.R.L. , SAS INSTITUTE S.R.L. , "STMICROELECTRONICS S.R.L." , THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI S.P.A. , RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA O IN FORMA ABBREVIATA RCS MEDIAGROUP SPA O RCS S.P.A. , FASTWEB SPA , EI TOWERS S.P.A. , ITALTEL S.P.A. , VODAFONE ITALIA S.P.A. , COMPUNETIX INC , Università degli Studi Di Milano - Bicocca , Università degli Studi di Milano , Regione Lombardia , Politecnico di Milano , Università degli Studi dell'INSUBRIA

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a Cefriel il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione del Prof. Stefano Tubaro, del 30.09.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - Cefriel si configura come centro dedicato all'innovazione digitale attraverso tre aree di servizio: Formazione, Ricerca e Innovazione.
  - Cefriel svolge una importante azione di diffusione della cultura "digitale" e di supporto alle imprese nell'ambito della loro trasformazione verso un approccio completamente "digitale". Più in generale essi mostrano come Cefriel si configuri, nel sistema Politecnico, come un tassello importante nella strategia di attuazione della terza missione.
  - Cefriel partecipa ai progetti di ricerca e innovazione con un ruolo complementare a quello dei dipartimenti, e, grazie ad un'intensa attività di contatti, relazioni, marketing e vendita di "innovazione" nei confronti di enti e imprese è in grado, da un lato, di veicolare tematiche di ricerca

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

e relativi contratti ai dipartimenti del Politecnico, favorendone la crescita e, dall'altro, di favorire il trasferimento di risultati di ricerca in innovazione di prodotti e processi delle imprese.

- A livello comunicativo, la riconosciuta reputazione del brand Cefriel, percepito come parte integrante del sistema Politecnico, contribuisce a rafforzarne l'immagine di università particolarmente attiva nei rapporti con aziende e territorio.
- Cefriel contribuisce alla gestione di dell'incubatore e acceleratore PoliHub con la partecipazione per un sesto del capitale di PoliHub Servizi Srl e un ruolo attivo nell'organo di gestione.
- Il coinvolgimento dell'Ateneo da parte di Cefriel si sviluppa su tutti i tre assi di azione di Cefriel.
  - o Ricerca  
Cefriel proseguirà la collaborazione con il Politecnico di Milano e i suoi dipartimenti di ricerca per ampliare le opportunità di collaborazione in ambito ricerca finanziata. Inoltre Cefriel dal 2019 è uno dei Soci del Competence Center 4.0 "MADE", guidato dal Politecnico di Milano, con sede in Bovisa. Come socio del consorzio, Cefriel partecipa alla progettazione e alla realizzazione di alcuni dimostratori legati alle tecnologie 4.0 presenti nella demo room del Competence Center, e alle attività di comunicazione, formazione e innovazione promosse da MADE.  
In aggiunta, si segnala che a maggio 2020 è stato attivato un dottorato con borsa Cefriel dal titolo Explainability of analysis and semantic interpretation of human-generated content and behavior in collaborazione con il dipartimento DEIB.
  - o Formazione  
La collaborazione con le strutture del Politecnico continuerà in ambito formazione sia con il coinvolgimento attivo dei docenti del Politecnico di Milano sia proseguendo la partnership con MIP in offerte formative congiunte.
  - o Innovazione  
In ambito Innovazione l'iniziativa più rilevante da segnalare è il supporto al Ministero della Difesa nell'ambito del programma di sviluppo Tempest. Questo supporto, di natura tecnico-scientifica, è stato discusso nel 2020 e si concretizzerà nel 2021, con prospettive di prosecuzione degli anni successivi. Nell'ambito di questa iniziativa è previsto il coinvolgimento del Prof. Sala come coordinatore scientifico e professori dei Dipartimenti di Scienze e tecnologie aerospaziali, di Meccanica e del DEIB.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Cefriel sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo per perseguire la finalità istituzionale di didattica post-laurea e "Terza Missione".

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non si rileva necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

### ITALCERTIFER Società per Azioni

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., Regione Toscana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Politecnico di Milano.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione ad Italcertifer il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a).
- Vista la relazione della Prof.ssa Alessandra Manenti del 07.10.2021, da cui emergono i seguenti settori di attività ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti;
  - attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti;
  - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario);
  - espletamento delle procedure di valutazione della conformità e certificazione delle unità da diporto e componenti in esse installati con riferimento a leggi nazionali e direttive comunitarie applicabili, ivi compreso la valutazione dei sistemi qualità aziendali;
  - ispezioni, visite periodiche e occasionali ed altri adempimenti connessi alle certificazioni di sicurezza per imbarcazioni da diporto attestanti lo stato di navigabilità;
  - certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi industriali in riferimento alle norme/specifiche applicabili, ivi compreso gli aerei a pilotaggio remoto;
  - certificazione e valutazione indipendente di sistemi di gestione in riferimento alle norme/specifiche applicabili;
  - certificazione di figure professionali;

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- prove e verifiche necessarie per il rilascio delle relative certificazioni e valutazioni;
- ispezioni, prove e verifiche necessarie ai fini della validazione dei progetti;
- certificazione e valutazione per le competenze dei laboratori di prova e di taratura;
- certificazioni, ispezioni e valutazioni nell'ambito dell'energia e dell'efficienza energetica.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in Italcertifer sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo. Il mantenimento della partecipazione è motivato principalmente dalla peculiarità e specificità delle attività dell'ente le cui modifiche statutarie lo hanno trasformato in ente di certificazione in grado di supportare l'Ateneo nelle proprie finalità istituzionali con particolare riferimento al settore dei trasporti e alla partecipazione dell'ente nel JRC trasporti.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a in quanto ITALCERTIFER svolge un servizio di interesse generale e di alta qualità data l'eccellenza delle infrastrutture in possesso della società (come i laboratori, macchinari, etc.), complementari rispetto a quelli dell'Ateneo e la competenza oramai consolidata nel campo della certificazione

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA –  
LEAP S.C.A R.L.**

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Politecnico di Milano, Antas S.r.l., Università Cattolica del Sacro Cuore, Camera di Commercio I.A.A: di Piacenza, Comune di Piacenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Iren Ambiente S.p.A., A2A S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., Business Integration Partners S.p.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a LEAP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a.
- Vista la relazione dei Proff. Cristian Bovo e Marco Merlo, del 08.10.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - il LEAP è ente stabile sia dal punto di vista del personale sia dal punto di vista dell'organizzazione, anche tenuto conto della struttura per commesse recentemente introdotta e resa operativa;
  - la presenza del Consigliere Delegato, nel suo nuovo incarico, potrà fornire al LEAP un nuovo supporto gestionale;
  - la presenza di una rete consolidata di rapporti con le imprese, in ambito regionale, nazionale, e internazionale, è essenziale per il coinvolgimento in progetti di ricerca e per la fornitura di servizi di consulenza ad alto valore;
  - il LEAP è uno dei due laboratori industriali partecipati dal Politecnico e accreditati dalla Regione Emilia-Romagna; pertanto, in questa veste può accedere a bandi riservati e può giocare un ruolo di "struttura ponte" con le realtà lombarde;
  - svolge un ruolo di riferimento nell'ambito della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna con particolare riferimento ai Clust-ER regionali.
  - le possibili criticità sono principalmente legate alla dicotomia tra autonomia amministrativa del LEAP dall'Ateneo, incerta stabilizzazione del bilancio e necessità di affermazione in aree sempre più caratterizzanti il LEAP anche in relazione a strutture affini presso il Politecnico di Milano. Un maggior

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

posizionamento verso progetti aventi forte caratterizzazione applicativa e quindi orientati verso il trasferimento tecnologico appare una ottima indicazione fornita nella relazione annuale. Ci si auspica, di conseguenza, un sempre maggior coinvolgimento delle strutture dell'Ateneo nei progetti a guida LEAP.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, preso atto anche degli approfondimenti forniti dal referente di Ateneo nell'ambito dell'intervista intercorsa con il Commissario preposto, delibera che la partecipazione in LEAP sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo per perseguire alcune finalità istituzionali di Terza Missione e Ricerca coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo e relativi in particolare alle iniziative di trasferimento tecnologico. In particolare si sottolinea

- la possibilità di coinvolgere docenti e ricercatori del Politecnico in attività, e soprattutto in progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, riservati a strutture accreditate, o comunque conosciute e ben inserite, in ambito della regione Emilia-Romagna;
- coinvolgimento di gruppi di ricerca e strutture di Ateneo in commesse industriali in specifici settori e ambiti territoriali in cui opera il LEAP con un particolare vantaggio competitivo;
- ruolo di supporto del LEAP nei confronti del Polo Territoriale di Piacenza per l'orientamento, la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- integrazione delle capacità sperimentali e modellistiche dell'intero "sistema Politecnico" attraverso le dotazioni strumentali e lo sviluppo di specifiche competenze del LEAP;

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d). LEAP, infatti ha tra gli scopi sociali l'avviamento e lo sviluppo di progetti di ricerca industriale ed azioni di trasferimento tecnologico fra gli enti pubblici partecipanti anche grazie alle reti locali e regionali a cui appartiene ed al sistema di relazioni, anche a valenza internazionale, costruito dalla Società; Il LEAP inoltre può offrire ampliamento delle potenzialità sperimentali mediante la messa a disposizione delle dotazioni strumentali esclusiva e opera come struttura che produce servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere. Il mantenimento della partecipazione all'ente, i cui esiti di riorganizzazione daranno i primi risultati nei prossimi anni, è motivato dalle attività dell'ente con particolare riferimento al contesto territoriale specifico del Polo di Piacenza e delle realtà della Regione Emilia.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".



**MADE Società Consortile a Responsabilità Limitata.** (società costituita il 11.01.2019)

**Compagine sociale (come da visura camerale del 09/11/2021):** Politecnico di Milano, Freni Brembo - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A.", WHIRLPOOL EMEA S.P.A., ROBERT BOSCH S.P.A. , SIEMENS S.P.A. , R.F. CELADA S.P.A. , COMAU S.P.A., ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRIMA INDUSTRIE - S.P.A. , BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. , TECHEDGE S.P.A. , AIZOON CONSULTING SRL SIGLABILE AIZOON , FPT INDUSTRIAL S.P.A. O, PER ESTESO, FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL S.P.A. , GI GROUP S.P.A. , ADECCO FORMAZIONE S.R.L. , REPLY S.P.A. , ENGINSOFT S.P.A. , "TESAR S.P.A. , ALLEANTIA S.R.L. , HYPERLEAN S.R.L. , PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO KILOMETRO ROSSO S.P.A., IN BREVE KILOMETRO ROSSO S.P.A. O KM. ROSSO S.P.A. , CSMT GESTIONE S.C.A.R.L. , BECKHOFF AUTOMATION S.R.L. , CONSOFT SISTEMI SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA CONSOFT SISTEMI S.P.A. , ALTAIR ENGINEERING S.R.L. , ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. , ALUMOTION S.R.L. , TRUST4VALUE S.R.L. IN FORMA BREVE T4V S.R.L. IN FORMA BREVE T4V S.R.L. , CEFRIEL - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA , "STMICROELECTRONICS S.R.L." , "PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA S.R.L." , FINCONS S.P.A. , ITALTEL S.P.A. , Università degli Studi di Bergamo , Università degli Studi di Pavia , Università degli Studi di Brescia

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Visto il patto parasociale dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a MADE il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione del Prof. Marco Taisch, del 11.10.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - Durante il 2020 Made ha portato a termine la realizzazione e gli allestimenti dei propri spazi ed ha inoltre completato il proprio organico. Sono ora attivi 20 dimostratori tecnologici che coprono tutte le 6 aree tecnologiche che Made intende coprire.
  - Le attività di orientamento e formazione sono iniziate nel secondo trimestre del 2020 e, a causa del COVID-19, sono avvenute online tramite iniziative dirette MADE (denominate MADE4Webinar) e

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

collaborazioni con le associazioni industriali e di categoria (Confindustria, CNA, Unioncamere, ecc.), nazionali o regionali, e con la rete dei Digital Innovation Hubs di Confindustria. I webinar sono allineati alle aree di competenza di MADE e ai 20 dimostratori. In queste attività sono stati fortemente coinvolti i docenti del Politecnico di Milano.

- A fine 2019 Made aveva aperto un bando per attività di progetto cofinanziate. Nel 2020 sono stati selezionati (da una commissione di valutazione indipendente) 20 progetti per un valore totale di circa 4ME. I partner privati di Made hanno contribuito a questi progetti per circa 0.5ME che sono, in gran parte, stati utilizzati per attività R&D portate avanti da gruppi di ricerca del Politecnico di Milano.
- È stata portata avanti una significativa campagna di comunicazione per rendere quanto più visibili possibile le attività di formazione e trasferimento tecnologico che Made può portare avanti per ogni tipologia di industria presente sul territorio.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in MADE sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo. Tale partecipazione, infatti, è uno degli elementi necessari a perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione" dell'Ateneo in quanto favorisce, supporta e incentiva il rapporto dei Dipartimenti con il mondo industriale e quindi il trasferimento tecnologico dall'Ateneo verso il mondo produttivo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d), in quanto MADE svolge attività di interesse generale per l'Ateneo sia per quanto il favorire e supportare rapporti fra i Dipartimenti ed il mondo industriale sia per quanto riguarda il supporto alle attività di ricerca svolte dal Politecnico.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società non rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d), in quanto il fatturato medio degli anni 2019-2020 è inferiore a 1 milione di euro. A tal uopo la Commissione rileva che: a) la società si è costituita solo recentemente (11.01.2019), b) la pandemia tuttora in atto ha limitato notevolmente l'operatività di Made durante il 2020.
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella “tavola sinottica riepilogativa”.

### MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Politecnico Di Milano, Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., GS SPA , Telecom Italia SPA O TIM S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., "Ansaldo Energia S.P.A.", Pirelli & C. S.P.A., Luxottica Group SPA, OTB S.P.A., IBM ITALIA S.P.A., Banca Mediolanum SPA, Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, Business Integration Partners S.P.A. , Edison S.P.A., Marelli Europe S.P.A., Microsoft S.R.L., Italgas S.P.A., SIA S.P.A., BTICINO S.P.A. , ENI Corporate University S.P.A., ITALTEL S.P.A., SNAM S.P.A., Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, Vodafone Italia S.P.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Visto il patto parasociale dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a MIP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione del Prof. Vittorio Chiesa del 30.09.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - MIP è da più 40 anni uno dei più prestigiosi attori della formazione manageriale per laureati in tutte le discipline, provenienti da tutti i paesi del mondo, ed orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
  - La missione del MIP è quella di: (i) realizzare attività di formazione su tutti i temi del management, con particolare focus sul ruolo della tecnologia come strumento di innovazione e gestione di imprese, organizzazioni, e sistemi economici, sfruttando le sinergie fra la componente accademica e le imprese; (ii) realizzare interventi di ricerca applicata sulle tematiche della formazione manageriale. Come tale la missione del MIP è funzionale alla missione più ampia dell'Ateneo per quanto riguarda i master universitari sulle tematiche del management, ma più in generale per tutte le attività di formazione post-graduate su questi temi.
  - La Vision del MIP, confermata dalle ultime decisioni del Senato Accademico dell'Ateneo, è diventare una business school con elevata reputazione a livello internazionale nel campo della formazione manageriale, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione delle imprese e delle istituzioni,

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

facendo leva sulla tecnologia sia come strumento di supporto all'erogazione della formazione (smart learning, cioè applicazione delle tecnologie digitali ai processi di apprendimento) sia come strumento e leva manageriale.

- Il livello di eccellenza raggiunto dal MIP – testimoniato non solo dai risultati ma anche dal posizionamento nei ranking e dagli accreditamenti ricevuti – contribuisce positivamente all'immagine dell'Ateneo; l'eccellente posizionamento (e conseguente reputazione) raggiunto nelle aree ove vi è convergenza tra tecnologia e management (digitale, manufacturing, energia, finanza, eccetera) rappresenta sicuramente un fattore di attrattività sia per partecipanti italiani, sia per stranieri.
- MIP svolge inoltre un ruolo di sostegno e servizio per l'Ateneo. Partecipa al capitale di PoliHib (l'incubatore dell'Ateneo) e ne supporta fortemente le attività. Inoltre MIP mette a disposizione le proprie strutture e capacità per il supporto organizzativo a progetti post-graduate di tutte le strutture dell'Ateneo.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in MIP sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché strettamente necessaria per perseguire le finalità istituzionali didattiche e formative post-laurea dell'Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a e d.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non si rileva necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design**

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021):** Politecnico di Milano, AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Associazione per il Disegno Industriale, AIPI – Associazione Italiana Progettisti d’Interni, Federlegno Arredo.

- Visto lo Statuto dell’ente in epigrafe,
- Visto il patto parasociale dell’ente in epigrafe,
- Vista l’Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a POLI.design il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all’art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all’art. 4, 2’ comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione dei proff. Francesco Paolo Zurlo e Matteo Ingaramo, del 30.09.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

POLI.design opera costantemente nell’ottica di consolidare e aggiornare l’offerta formativa in considerazione dei bisogni del mercato sia dei professionisti che delle imprese.

In particolare, nell’anno in osservazione POLI.design ha organizzato 22 Master Universitari di primo livello, 14 corsi di alta formazione, 15 iniziative di Coaching, Design Workshop, Competition Design Workshop, 8 iniziative di design on demand. POLI.design ha inoltre strutturato nel corso del 2020 una serie di partnership/accordi quadro con Enti e aziende. Nell’ambito delle Iniziative di Terza Missione POLI.design ha avviato nel 2020 3 eventi culturali con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Sono stati avviati nel 2020 3 concorsi di idee con il coinvolgimento di aziende italiane ed estere.

Il 2020 ha visto un inevitabile decrescita dei percorsi formativi on demand realizzati, mentre per il breve periodo ('21-'22) si prospetta una ripresa di questo settore di attività anche in funzione di nuove azioni intraprese destinate specificatamente allo sviluppo di nuove relazioni di collaborazione con imprese/enti; in particolare ci si attende che l’introduzione operata nel 2021 di figure di accounting che lavorano alla promozione delle attività formative rivolte al mondo corporate, possa contribuire alla crescita e al

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

consolidamento di questo settore. Inoltre, a seguito dell'introduzione del nuovo socio FLA, si è progettato un catalogo formativo dedicato specificatamente alle imprese associate che si prospetta possa vedere la sua prima realizzazione nel biennio '21-'22.

La sperimentazione dei modelli di collaborazione integrati con l'Ateneo, come il JRC siglato nel 2020 con Politecnico di Milano e NTT Data Italia, predispongono a ulteriori e futuri nuovi modelli di crescita per le due istituzioni.

A supporto dello sviluppo delle attività di formazione POLI.design ha avviato nel 2020 una serie di attività strategiche ed investimenti.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in POLI.design sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché è ritenuta strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale formative e di Terza Missione. Le attività svolte per quanto riguarda la formazione che la promozione culturale, dimostrano una intensa e continuativa operatività, il coinvolgimento di una molteplicità di stakeholder, lo sviluppo di un consistente numero di variegate esperienze e l'integrazione con le strutture istituzionali del Politecnico.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: bilancio negativo (anno 2017 e anno 2020) per due esercizi su 4 (dal 2017 al 2020).
- Non si rileva necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

### **PoliHub Scarl (già PoliHub Servizi s.r.l.)**

**Compagine sociale:** Fondazione Politecnico di Milano, Cefriel Soc.cons. r.l., MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni e Poli.design Soc. cons.a responsabilità limitata

- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a PoliHub il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).

- Vista la relazione Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 28.06.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

- PoliHub scarl è un incubatore certificato di imprese innovative iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e agisce per valorizzare il processo di Trasferimento Tecnologico d'Ateneo e la creazione di impresa innovativa, offrendo a studenti, ricercatori e professori un supporto completo per la creazione di nuove imprese basate sul ricorso a tecnologie innovative e ad alto potenziale di creazione di valore e di crescita (Spin-off e/o Startup); si noti che le attività di incubatore certificato sono riservate dalla legge alle sole società di capitali che, in possesso dei requisiti di legge, siano iscritte nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese di afferenza.
- PoliHub scarl è strumentale alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche e della tutela della proprietà intellettuale e alle attività di trasferimento tecnologico, e supporto all'innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.
- PoliHub scarl persegue quindi finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali – grazie al sostegno dato a decine di nuove imprese tecnologiche e al rapporto di mutuo scambio con i ricercatori del Politecnico – all'interno quindi dell'obiettivo più ampio del Politecnico di Milano di

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.



sviluppare la propria attività istituzionale relativa alla ricerca, che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in PoliHub sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione".

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (società costituita il 28.07.2019)**

**Compagine sociale (come da visura camerale del 06/07/2021): Politecnico di Milano**

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione alla POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione della dott.ssa Chiara Pesenti, del 30.09.2021, integrata con comunicazione del 22 novembre 2021 da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

La Polisportiva è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro che svolge le proprie funzioni a favore prevalente del Politecnico; ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva. Polisportiva Politecnico di Milano consente di incrementare l'offerta di attività sportive, favorire l'integrazione tra le diverse componenti dell'Ateneo, creare sinergie con il territorio attraverso collaborazioni con scuole, associazioni e società sportive, collaborare a progetti di ricerca e sviluppo in ambito sportivo con aziende leader del settore, agevolare la pratica sportiva degli utenti con disabilità. Nel corso del 2021 sono stati organizzati eventi dedicati quali sport happy hour, open day, eventi culturali e sportivi. Le notizie e gli inviti agli eventi sono stati inviati a tutto il personale dell'Ateneo (docente e tecnico amministrativo, assegnisti e dottorandi). In assenza della SSD la gestione operativa dell'impiantistica e le attività connesse dovrebbero essere date in gestione in outsourcing.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione nella POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché consente il perseguimento nell'ambito dello sport e del tempo libero degli scopi sanciti dai principi richiamati

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

dall'art. art. 5 comma 7 dello Statuto del Politecnico e degli obiettivi del Piano Strategico 2020-2022 dell'Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società non rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d) in quanto il fatturato medio del 2019- 20202 è inferiore al milione di euro. A tal uopo, la Commissione I rileva che la società è stata costituita a luglio 2019, ma a causa delle tempistiche di completamento della ristrutturazione del C.S. Giuriati e a seguito della diffusione della pandemia Covid-19 e alle annesse restrizioni governative, l'attività istituzionale e commerciale dell'ente è iniziata a maggio 2021.
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: (società costituita il 28.07.2019) risultato di esercizio sia nel 2019 che nel 2020 è positivo.
- Non si rileva necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)**

**Compagine sociale:** BOVISA TECH S.R.L. e Fondazione Politecnico di Milano

- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a SIDERA il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a) e d).
- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 28.06.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - SIDERA è il veicolo operativo tramite il quale il Politecnico di Milano (attraverso la Fondazione Politecnico, che detiene il 40% del capitale sociale di SIDERA) e la Tsinghua University intendono offrire servizi alle imprese cinesi che intendono collaborare con l'Italia, per favorire - tramite la partnership e la collaborazione tra gli acceleratori delle suddette università – diverse tipologie di servizi:
    - offerta di programmi di post-graduate education per studenti cinesi in Italia e per dipendenti di imprese cinesi;
    - valorizzazione dei laboratori del Politecnico di Milano che sono presenti nel campus Bovisa e tramite i quali è possibile erogare servizi alle imprese favorendo il trasferimento tecnologico e la complementarietà tra realtà produttive italiane e cinesi;
    - collaborazione con grandi imprese cinesi con riferimento alle start-up e alle attività di incubazione.
  - SIDERA si propone in prospettiva come veicolo di facilitazione dell'attività dei Dipartimenti e dei Consorzi del Politecnico di Milano nel contesto cinese.
  - La Tsinghua è la più prestigiosa università della Cina; la società Tus-Holdings Co. Ltd ne gestisce l'incubatore Tus, che è stato creato nel 1994. La holding risale al 2000 e detiene partecipazioni in oltre 200 imprese, nelle quali ha effettuato investimenti seed per diversi miliardi di dollari.

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, tenuto altresì conto delle integrazioni pervenute dal Pro Rettore per il Polo Cinese, delibera che la partecipazione in SIDERA sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione" e svolge nello specifico un ruolo rilevante per l'Ateneo come veicolo di collaborazione scientifica e tecnologica interuniversitaria nei confronti di un prestigioso e importante partner accademico cinese.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società non rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b, infatti la società NON ha dipendenti e il suo Consiglio di Amministrazione è composto da n° 5 componenti che ai sensi di statuto NON sono remunerati.

A tal uopo la Commissione, sentiti anche i consiglieri della società SIDERA, rileva che la società SIDERA si è recentemente costituita (il 26/03/2018) e che, anche alla luce di un fatturato ancora inferiore alle aspettative – anche alla luce del periodo pandemico – i suoi soci hanno deciso in fase di avvio di ridurre i costi anche attraverso l'attivazione di ruoli di Consigliere che operano a titolo gratuito e che svolgono anche le attività della società. In questa fase dunque il non pieno rispetto del rapporto amministratori/dipendenti appare giustificabile.

- La società non rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d), infatti il fatturato medio è inferiore ad un milione di euro. A tal uopo la Commissione I rileva che la società è stata costituita molto recentemente (il 26/03/2018) e che l'anno 2020 è stato caratterizzato da uno scenario internazionale evidentemente condizionato dalla pandemia Covid-19 e dunque il suo fatturato non può ancora essere considerato rappresentativo della situazione di regime.

- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti non applicabile in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale.

- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).

- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**S.I.E.T. Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche S.P.A.**

**Compagine sociale (come da visura camerale del 6/07/2021):** Politecnico di Milano, ENEA, Enel Innovation Hubs SRL, Tectubi Raccordi SPA, Ansaldo Energia SPA, Eclettica Srl.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a SIET il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a).
- Vista la relazione del Prof. Marco Ricotti del 11.10.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - Eccellenza delle infrastrutture e delle competenze del personale di SIET, altamente qualificato per la progettazione, realizzazione ed esecuzione di prove a grande scala, di livello internazionale (pochi laboratori di questo tipo al mondo) – Aziende americane (Nuscale), inglesi (Rolls Royce) e Francesi (EdF) sono interessate a continuare (USA) o a iniziare (UK, FRA) la collaborazione con SIET per le attività di ricerca sperimentale sugli Small Modular Reactors.
  - Grazie alle attività di ricerca sviluppate da POLIMI (DENG, sez. nucleare) presso SIET sin dagli inizi degli anni 2000, di recente (2021) il DENG ha potuto siglare un contratto di collaborazione/fornitura di dati scientifici sperimentali con una azienda statunitense. L'evento testimonia la validità della scelta intrapresa anni fa, di identificare SIET quale partner di riferimento per le attività di ricerca sperimentale nel campo degli Small Modular Reactors
  - L'area nucleare di DENG sarà impegnata nelle collaborazioni europee (CEA, EdF) su questo argomento, in primis attraverso progetti finanziati da EURATOM-Horizon Europe. È attualmente in discussione una possibile collaborazione diretta tra EdF e SIET, così come tra EdF e POLIMI, che potrebbero verosimilmente portare a una triangolazione delle attività.

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- Nel 2021-2022 potrà essere attivata una collaborazione con SIET nell'ambito delle applicazioni spaziali delle tecnologie nucleari, attraverso la partnership tra POLIMI e Thales-Alenia Space Italia (agreement siglato di recente).
- La collaborazione con SIET è oggi principalmente gestita attraverso il solo Dipartimento di Energia.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in SIET sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo principalmente per fini di Ricerca necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ateneo quali la promozione di tecnologie low carbon per la transizione energetica

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a e d Grazie a SIET, definita come infrastruttura di ricerca, il Politecnico riesce a sviluppare la propria attività istituzionale, nell'ambito più ampio dei servizi di interesse generale e specifici di ricerca utilizzando infrastrutture di eccellenza non disponibili presso l'Ateneo che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce anche un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

### **SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. - fusione per incorporazione in data 31/12/2016**

**Compagine sociale:** Camera di Commercio di Como-Lecco, Banca Intesa SpA, Credito Valtellinese, Comune di Lomazzo, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC, Fondazione Politecnico di Milano, Confindustria Como, BCC Brianza e Laghi, BCC di Lezzeno, Banco Desio, ANCE Como, Confartigianato Como, CNA Como, Confcommercio Como, Confcooperative Insubria.

- Vista l'Analisi Periodica del 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 22.12.2020, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4<sup>1</sup> del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione a SviluppoComo - ComoNext il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, 2' comma, lett. a).
- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 28.06.2021, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
  - Si tratta di un incubatore certificato di imprese innovative proprietario del Parco Tecnologico Scientifico Como NExT di Lomazzo (CO) nel quale è ubicata la sua sede operativa iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese in qualità di incubatore certificato.
  - Le sue attività sono strumentali alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche.
  - Supporta inoltre le attività di trasferimento tecnologico, e di innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che la partecipazione in SviluppoComo - ComoNext sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione".

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a).

---

<sup>1</sup> Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.



Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20<sup>2</sup>, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Verifica di eventuali risultati negativi di bilancio per quattro dei cinque esercizi precedenti: non applicabile in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2020 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantener

Le suddette valutazioni della Commissione I sono espresse nella "tavola sinottica riepilogativa".

---

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**Valutazioni conclusive:**

L'esito dell'analisi, sinteticamente rappresentato anche nella tabella 1 denominata "tavola sinottica riepilogativa", determina, per ciascuna delle Società in esame, la situazione a fianco di ciascuna riportata:

<i>ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019</i>	MANTENERE
<i>CEFRIEL - Soc.cons. r.l.</i>	MANTENERE
<i>ITALCERTIFER S.p.A.</i>	MANTENERE
<i>Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.</i>	MANTENERE
<i>Made s.c.a.r.l.</i>	MANTENERE
<i>MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni</i>	MANTENERE
<i>POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design</i>	MANTENERE
<i>Polihub Scarl (partecipazione indiretta)</i>	MANTENERE
<i>POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.</i>	MANTENERE
<i>SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta)</i>	MANTENERE
<i>S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.</i>	MANTENERE
<i>SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. (partecipazione indiretta)</i>	MANTENERE

Per quanto riguarda l'indicazione di possibili sovrapposizioni fra gli ambiti di attività delle società partecipate dall'Ateneo la Commissione I segnala che, a proprio giudizio, non si rilevano "attività analoghe o similari", né necessità "di aggregazione".

Si sottopongono le valutazioni di questa Commissione Assetto e Partecipazioni ai competenti organi di governo dell'Ateneo, così come sintetizzati anche nella tabella sinottica riepilogativa allegata, perché assumano i conseguenti atti di rispettiva competenza.

**TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA – TAB. 1**

Tabella 1 - Tavola sinottica riepilogativa delle partecipazioni del Politecnico di Milano, in Società di capitali, riferita al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Nome Società partecipata/ragione sociale, partecipata al 31.12.2020	Codice fiscale società partecipata	partecipazione diretta (D) o indiretta (I)	Quota di partecipazione posseduta dal Politecnico di Milano, ovvero dall'ente controllato dal Politecnico di Milano	partecipazioni indirette di II livello	Struttura di riferimento dell'Ateneo	Finalità perseguite di cui all'art. 4 del T.U. 175/2016	Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4 del T.U. come riportate nei quadri che precedono (SINO)	Rapporto amministratore/ dipendente	Rapporto amministratore/ dipendente Valutazioni	fatturato/ricavi del triennio 2018/20	fatturato/ricavi del triennio 2018/20 Voci A1 e A5 del conto economico	fatturato/ricavi del triennio 2018/20 Voci A1 e A5 del conto economico Valutazioni (fatturato medio - un milione di euro)	Anni in cui si registra un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (solo per società che non svolgano un servizio di interesse generale)	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il 2020 (SINO)	esito delle valutazioni 2021
ART-ER - Società consortile per Azioni (costituita per fusione il 01.05.2019)	03786281208	D	1,29%	Sopri Srl	Polo Territoriale di Piacenza	Società in house e Finalità di cui all'art. 4 del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/30	ok	(costituita il 01.05.2019) Anno 2019: € 18.918.898 Anno 2020: € 13.393.603	fatturato medio: € 16.156.251 ok	vista la data di costituzione, sono disponibili solo: Anno 2019: € 8.937 Anno 2020: € 45.140	NO	MANTENERE	
CEFRIEL - Soc.cons. a r.l.	09144820167	D	0,30%	-	Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/22	ok	Anno 2018: € 13.683.609 Anno 2019: € 14.807.635 Anno 2020: € 12.671.544	fatturato medio: € 13.720.963 ok	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
CORICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata	11117251006	D	14,29%	-	Ateneo	-	-	-	-	-	-	-	-	RECESSO ESERCITATO IL 05/12/2018. ON GOING LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	
ITALCERTIFER SpA	05127670482	D	8,33%	-	Dipartimento Meccanica	Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	6/178	ok	Anno 2018: € 18.912.307 Anno 2019: € 18.479.024 Anno 2020: € 17.207.479	fatturato medio: € 18.232.937 ok	Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
Laboratorio Energia Ambiente Piacenza - LEAP s.c.a.r.l. (data di costituzione: 13.03.2017)	01438910331	D	24,42%	-	Polo Territoriale di Piacenza, Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Energia, Ingegneria Civile e Ambientale.	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/12	ok	Anno 2018: € 1.504.399 Anno 2019: € 1.239.031 Anno 2020: € 1.455.053	fatturato medio: € 1.399.494 ok	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
Made scari (data di costituzione: 11.01.2019)	10643989963	D	34,00%	-	Ateneo	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/9	ok	società costituita il 11.01.2019 Anno 2019: € 4.452.364 Anno 2020: € 1.493.495	fatturato medio: € 769.380 non rileva in quanto in fase di start-up e condizionamento pandemia Covid-19, come meglio descritto nella scheda di valutazione	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business società consortile per azioni	08591680155	D	35,21%	-	Dipartimento Ingegneria Gestionale	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	11/134	ok	Anno 2018: € 26.405.720 Anno 2019: € 27.070.048 Anno 2020: € 27.762.572	fatturato medio: € 27.146.113 ok	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
MIRIDE SRL (data di costituzione 21/01/2020) Spin Off del Politecnico di Milano	-	D	25,00%	-	Area Ricerca, Innovazione e Corporate relations	-	-	-	-	-	-	-	-	Non oggetto di esame perché ai sensi dell'art. 26 comma 12 ter del TUSP: "Per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (spin off o di start up universitari), le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."	
POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design (data di costituzione: 10.03.2017)	12878990153	D	39,68%	-	Dipartimento di Design	Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/24	ok	Anno 2018: € 5.818.928 Anno 2019: € 6.706.845 Anno 2020: € 5.767.642	fatturato medio: € 6.097.838 ok	Anno 2017: € -0.700 Anno 2018: € 16.382 Anno 2019: € 282.127 Anno 2020: € -170.394	NO	MANTENERE	
Polihub scari (già Polihub Servizi s.r.l.)	08235820969	I	quota di partecipazione del valore nominale di € 54.000 pari al 50% del capitale sociale della società, si segnala che la partecipata è solo collegata e non controllata e non è sottoposta né alla direzione né al coordinamento della Fondazione Politecnico di Milano	-	Fondazione Politecnico di Milano	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	6/16	ok	anno 2018 € 2.620.808; anno 2019 € 3.299.719; anno 2020 € 3.730.404;	fatturato medio: € 3.216.987 ok	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. s.r.l. (data di costituzione: 28/07/2019)	10929120961	D	100%	-	Area Campus Life - Servizio Sport	Società in house e Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	1/2	ok	Anno 2019: € 62.483 Anno 2020: € 68.843	fatturato medio: € 60.663 non rileva in quanto in fase di start-up e condizionamento pandemia Covid-19, come meglio descritto nella scheda di valutazione	Anno 2019: € 8.825 Anno 2020: € 12.084	NO	MANTENERE	
"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)	10293150966	I	quota di partecipazione del valore nominale di € 40.000,000 pari al 40% del capitale sociale della società.	-	Fondazione Politecnico di Milano	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/0	non rileva in quanto in fase di start-up e alla luce di un fatturato inferiore alle aspettative anche alla luce del periodo pandemico, come meglio descritto nella scheda di valutazione	anno 2018 (primo anno di esercizio sociale) € 87.050; anno 2019 € 56.513; anno 2020 (come da progetto di bilancio in corso di approvazione) € 40.050;	fatturato medio: € 42.365,50 non rileva in quanto in fase di start-up e condizionamento pandemia Covid-19, come meglio descritto nella scheda di valutazione	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
S.I.E.T. società' informazioni esperienze termoidrauliche S.p.A.	00617240336	D	3,58%	-	Polo Territoriale di Piacenza; Energia	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	6/24	ok	Anno 2018: € 2.161.782 Anno 2019: € 2.269.738 Anno 2020: € 2.064.760	fatturato medio: € 2.166.427 ok	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	
Sopri Srl	00723400347	I	-	-	ART-ER scpa	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	
SviluppoComo-ComoNEXT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016	02984260139	I	numero 430.617 azioni (del valore unitario di € 1) pari a circa il 4,43% del capitale sociale di Sviluppo Como-ComoNEXT S.p.A.	-	Fondazione Politecnico di Milano	Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/18	ok	anno 2018 € 2.882.992; anno 2019 € 3.574.498; anno 2020 € 3.419.725;	fatturato medio: € 3.292.405 ok	Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE	